

Decreto n	409/	1201	1	1	Prot. n	7469	ble	9.4	2014
Anno المام	tit	1	cl.	3	_ fasc.	2.4	All.	/	

Oggetto: revisione delle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e integrazione con schemi-tipo statutari

IL RETTORE

Richiamato il decreto rettorale del 9 novembre 2010, n. 1547, relativo all'emanazione delle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e s.m.i.;

Acquisito il parere del 17 dicembre 2013 della Commissione di esperti in ambito giuridico-economico per la disamina della partecipazione dell'Ateneo a enti esterni sulle modifiche alle Direttive e sui modelli statutari proposti.

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 19 febbraio 2014 che ha espresso parere favorevole alla revisione delle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e all'integrazione con schemi-tipo statutari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 febbraio 2014 con cui è stato richiesto un approfondimento relativo alle modifiche proposte all'art. 3 delle Direttive, riguardanti il divieto di conferimento di capitali e contributi straordinari alle società che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, così come formulato dalla L. 122/2010, in quanto le suddette modifiche apparirebbero in contrasto con le politiche dell'Ateneo rivolte alla promozione e al sostegno degli spin off universitari, che, come noto, nei primi anni di attività possono facilmente incorrere in perdite di esercizio

Acquisito in merito il parere dell'Ufficio di Staff Industrial Liaison Office – ILO;

Acquisito in merito il parere del 24 marzo 2014 della Commissione di esperti in ambito giuridico-economico per la disamina della partecipazione dell'Ateneo a enti esterni;



Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014 che ha approvato la revisione delle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e l'integrazione con schemi-tipo statutari

DECRETA

- art. 1 di approvare le modifiche alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste", così come evidenziato in grassetto nel testo posto in allegato;
- art. 2 di approvare gli schemi-tipo statutari così come nel testo sub allegati 1-6;
- art. 3 di stabilire che le modifiche alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e gli schemi-tipo statutari entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 4 di incaricare l'Ufficio di staff Affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste,

=9 APR. 2014

Rettore Prof. Maurizio Fermeglia



ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE A STRUTTURE ESTERNE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Articolo 1 Finalità

L'Università degli Studi di Trieste (d'ora in poi Università), per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, in osservanza della normativa vigente, dei principi comunitari e delle presenti Direttive, può costituire o partecipare a strutture esterne all'Università medesima, finalizzate al perseguimento di obiettivi di carattere generale o specifici, pubbliche o private, con o senza fini di lucro, anche al fine di:

- attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica tra l'Università e altri Atenei ovvero altri soggetti pubblici o privati;
- partecipare a progetti scientifici e di innovazione tecnologica promossi da soggetti pubblici e privati;
- realizzare attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.

Articolo 2 Strutture

Le strutture di cui all'art. 1 possono di volta in volta assumere le forme consentite dalla legge ovvero:

- a) centri interuniversitari;
- b) associazioni con o senza personalità giuridica;
- c) fondazioni;
- d) consorzi;
- e) società consortili;
- f) società di capitale;
- g) enti di diritto pubblico.

Articolo 3

Principi e vincoli

La promozione o la partecipazione dell'Università alle strutture di cui all'art. 2 deve conformarsi ai seguenti principi:

- elevato livello scientifico delle attività;
- congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università;
- disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- salvaguardia della posizione scientifica dell'Università, all'interno della composizione degli organismi collegiali;



- destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università:
- espressa previsione, nello Statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università, in occasione di aumenti di capitale;
- esclusione del concorso dell'Università nel ripiano di eventuali perdite e limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell'Università (*).

(*) Si configura una situazione di conflitto d'interessi quando la struttura esterna compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio a danno dell'immagine e/o gli interessi dell'Università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico.

Parimenti

Ai sensi della L. 24.12.2007, n. 244, art. 3, comma 27 e segg., l'Università non può partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto all'Università, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, qualora queste abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle vigenti devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui al precedente comma.

Ove prescritto, la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Articolo 4 Iter procedurale

Ciascuna proposta di costituzione o partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 deve essere preliminarmente presentata dal docente o ricercatore proponente al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio di Facoltà di afferenza, utilizzando lo schema - Allegato A.

La proposta deve contenere tutte le indicazioni richieste nel predetto Allegato A.



Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti o Facoltà, la stessa deve essere presentata presso ciascun Consiglio.

Compete al Dipartimento valutare il valore scientifico della proposta e alla Facoltà valutare la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici del proponente.

La proposta, assunto il parere degli organi dipartimentali **e di facoltà**, deve essere presentata dal proponente all'ufficio competente per essere sottoposta alla valutazione della Commissione di cui al successivo art. 11, prima dell'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Nomina e attribuzioni dei rappresentanti

Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, designano, su proposta dei Dipartimenti o Facoltà interessati, i rappresentanti dell'Università negli organi collegiali delle strutture di cui al precedente art. 2.

In caso di mancata indicazione, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione provvedono autonomamente.

In caso di strutture di rilevanza generale, per l'Università, si applica il comma precedente.

I rappresentanti dell'Università sono tenuti a:

- 1) consegnare all'ufficio competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno:
 - una relazione sulle attività svolte dalle strutture, utilizzando lo schema Allegato A, che evidenzi i benefici derivanti per l'Università ovvero le criticità registrate, al fine di potere consentire agli organi di governo dell'Università la valutazione per un eventuale recesso;
 - copia del bilancio di previsione per l'anno in corso;
 - copia delle delibere delle strutture.

Nel caso di particolari esigenze, i termini di cui sopra potranno essere estesi di 30 giorni;

- 2) trasmettere all'ufficio competente i bilanci consuntivi, entro il 31 maggio di ciascun anno, o comunque entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;
- 3) richiedere l'autorizzazione dei competenti organi di governo dell'Università, tramite l'ufficio competente, per potere deliberare sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali: acquisti consistenti, atti di costituzione in



giudizio, incrementi delle quote di partecipazione, modifiche di Statuto o di patti parasociali ovvero per potere assumere ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;

4) assicurare tempestivamente all'ufficio competente tutte le informazioni richieste, in ordine ad adempimenti di natura normativa ovvero esigenze di controllo e monitoraggio.

Nel caso i rappresentanti dell'Università non si attengano alle suddette linee di comportamento, compete al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione valutare la revoca del mandato di rappresentanza.

Articolo 6

Apporto economico e proventi

L'Università può partecipare alle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive anche con apporto economico.

Eventuali quote e/o contributi annuali sono posti a carico della/e struttura/e dipartimentale/i di afferenza del proponente/i, fatta eccezione per la partecipazione a strutture dichiarate d'interesse generale, per l'Università, con deliberazione degli organi di governo della medesima.

Al fine di liquidare le quote associative e/o i contributi annuali statutariamente dovuti, l'Ufficio competente, dovrà acquisire le prescritte relazioni dei rappresentanti dell'Ateneo presso gli enti esterni.

Contestualmente all'acquisizione delle relazioni, l'Ufficio competente provvederà ad accertare:

- che non esistano debiti da parte dell'ente partecipato nei confronti dell'Ateneo: in tal caso verrà bloccato il pagamento della quota solo nei confronti di tali enti:
- che non esistano pignoramenti presso terzi su quote dovute dall'Ateneo;
- che per i pagamenti superiori a 10.000,00 Euro sia applicato l'art. 48 bis del DPR 602/73, relativo a verifiche di regolarità fiscale nei confronti di enti beneficiari di contributi da parte di pubbliche amministrazioni;
- e tempestivamente ne comunicherà gli esiti alla Commissione, di cui al successivo art. 11.

La Commissione provvederà ad esaminare le relazioni pervenute e ad emanare un parere obbligatorio non vincolante. Sulla base di tale parere, l'Ufficio competente provvederà ad operare una valutazione preliminare, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di valutazione positiva, questa avrà valore di nullaosta al pagamento delle quote associative e/o dei contributi statutariamente dovuti per l'anno successivo.



In caso di valutazione negativa, competerà al Consiglio di amministrazione considerare, entro i termini previsti, l'ipotesi di recesso dai relativi enti esterni partecipati.

Compete al Consiglio di Amministrazione definire la destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività delle strutture dichiarate d'interesse generale.

Articolo 7

Risorse umane e strumentali

L'utilizzo, da parte delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, di risorse umane, logistiche e strumentali, deve essere preventivamente concordato con le strutture scientifiche e didattiche interessate ovvero con l'Università stessa, se interessata.

Articolo 8 Statuto e Regolamenti

In fase di prima costituzione, gli atti costitutivi e/o di funzionamento delle strutture istituite dall'Università in virtù delle presenti Direttive devono adeguarsi agli "schemi tipo", adottati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per egni le tipologie di struttura di cui all'art. 2, lettere a)-f).

Articolo 9 Responsabilità

Gli atti costitutivi delle strutture cui l'Università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'Università.

Tali strutture non devono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

L'Università non si assume le obbligazioni di tali strutture, né degli altri partecipanti e, pertanto, non risponde verso terzi.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dalle strutture.

Si predilige la costituzione di forme associative a responsabilità limitata, dotate di propria personalità giuridica ed eventuale iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto.

Articolo 10 Durata e Modalità di recesso



Gli atti costitutivi delle strutture cui l'Università partecipa devono prevedere la durata certa dell'attività legata al perseguimento dei fini per i quali sono costituite.

In ogni caso, la partecipazione dell'Università alle strutture di cui all'art. 2 deve prevedere una durata certa.

Nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 delle presenti Direttive, è possibile deliberare in merito al rinnovo della partecipazione. E' sconsigliato l'uso dell'istituto del tacito rinnovo.

La clausola di recesso dovrà essere prevista negli atti costitutivi.

Articolo 11 Ufficio competente e Commissione

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo, individua l'ufficio cui compete:

- presidiare le funzioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
- costituire e aggiornare la banca dati delle strutture di cui all'art. 2 delle presenti Direttive:
- supportare le attività della Commissione di cui al comma successivo.

Compete al Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, nominare una Commissione di esperti in ambito giuridico-economico, con mandato coincidente con il mandato del Rettore, con i sequenti compiti:

- esprimere pareri obbligatori non vincolanti sulle nuove proposte, nonché sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, per i quali occorra acquisire l'autorizzazione da parte degli organi di governo dell'Università:
 - · acquisti consistenti;
 - · atti di costituzione in giudizio;
 - incrementi delle quote di partecipazione;
 - modifiche di Statuto o di patti parasociali;
 - assunzione di ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;
 - proposte di soppressione, recesso e rinnovo;
 - sottoscrizione di convenzioni quadro e protocolli d'intesa d'interesse generale per l'Università;
- eseguire il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, al fine di verificare la sussistenza delle motivazioni e dei fini istituzionali per i quali sono state istituite, nonché la congruenza delle loro attività con quelle dell'Università;
- redigere per il Rettore un rapporto annuale sulle responsabilità e sui rischi che le partecipazioni a tutte le strutture istituite in virtù delle presenti Direttive



comportano, proponendo eventuali provvedimenti correttivi da adottare; detto documento è sottoposto all'esame degli organi di governo e controllo dell'Università.

Sulla base del predetto rapporto, il Collegio dei Revisori dell'Università provvede a redigere la relazione annuale sulle caratteristiche dell'eventuale indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità ed eventualità delle ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università. La relazione è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.

La Commissione, mediante il supporto dell'ufficio competente, al fine di garantire il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive e verificare la conformità con le prescrizioni delle Direttive medesime, potrà richiedere ai Dipartimenti e alle Facoltà di verificare lo stato di partecipazione nelle strutture di cui all'art. 2.

Articolo 12 Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive possa, anche potenzialmente, arrecare pregiudizio alle finanze dell'Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione sono competenti a deliberare lo scioglimento e/o il recesso dalle medesime, assunto il parere dell'apposita Commissione o su proposta della stessa.

Parimenti, nel caso di strutture inattive, strutture che rappresentano duplicazione di altre, strutture aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, assunto il parere dell'apposita Commissione o su proposta della stessa, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte, deliberano in merito alla soppressione, dismissione, liquidazione, cessione e/o recesso da tali strutture.

Articolo 13 Entrata in vigore

Le presenti Direttive entrano in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi di governo dell'Università e trovano applicazione anche per le pratiche in corso di istruttoria.

L'Allegato A costituisce parte integrante delle presenti Direttive.



Gli "schemi tipo", adottati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per **egni le** tipologi**e** di struttura di cui all'art. 2, **lettere a)-f)** ovvero i loro aggiornamenti e/o integrazioni, che saranno disponibili in rete, costituiscono parte integrante delle presenti Direttive.



ALLEGATO A

AL	LEGATO A			
STRUTTURA	indicare tipologia (vedi: art. 2 "Direttive UNITS) e denominazione			
MODELLO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE E FINALITÀ	 per strutture di nuova costituzione ovvero oggetto di modificazioni, indicare: normativa di riferimento atto costitutivo e/o di funzionamento, statuto, patti parasociali tipologia di attività e finalità elenco aderenti esterni (altri enti, università, ecc.) elenco aderenti interni (docenti e personale interessati) struttura organizzativa (sede, durata, organi gestionali, unità di ricerca, personale) sistema di gestione (gestione autonoma/non autonoma) tipo di contabilità (economicopatrimoniale/finanziaria) regime fiscale presenza di attività di carattere commerciale, con evidenziazione dei più frequenti campi di intervento 			
OBIETTIVI E RISULTATI SCIENTIFICI	 indicare tipologia per strutture già esistenti, indicare: pubblicazioni percentuale di finanziamento e di successo acquis nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea, programmi di ricerca nazionali e/o regionali (indica quanti progetti sono stati finanziati, rispetto a qua presentati) accesso a finanziamenti per ricerche commissiona dall'esterno produzione di brevetti svolgimento di attività di consulenza 			
ATTIVITA'/FINALITÀ: CONFRONTO CON STATUTO E DIRETTIVE UNITS	indicare: concorrenza/complementarietà/strumentalità			



FINANZIAMENTI	 indicare: misura e provenienza dei finanziamenti consistenza del patrimonio (fondo consortile/societario, beni, attrezzature, impianti, laboratori) destinazione di eventuali dividendi per strutture già esistenti: risultati finanziari: valore dell'avanzo/disavanzo di amministrazione (utile/perdita di esercizio) consistenza patrimonio netto tipologia dei debiti e delle iniziative poste in essere per far fronte alla situazione debitoria, in caso di perdita/disavanzo
IMPEGNO FINANZIARIO E/O DI RISORSE UMANE, LOGISTICHE E STRUMENTALI DI UNITS	 indicare: quota partecipativa (indicare se a carico dell'Amministrazione o dei dipartimenti interessati) risorse umane di UNITS coinvolte risorse logistiche e strumentali di UNITS utilizzate indicare se le seguenti voci di spesa sono sostenute dalla struttura, dai dipartimenti interessati o cofinanziate: attrezzature tecnico-scientifiche materiali di laboratorio monografie e periodici contratti di collaborazione borse di dottorato, assegni di ricerca e borse di studio altro
ANALISI COSTI/BENEFICI	indicare:



	indicare:				
RESPONSABILITÀ UNITS	 personalità giuridica iscrizione nel registro delle imprese prescrizioni statutarie o altre che prevedano specifiche responsabilità a carico di UNITS clausola di recesso ed eventuali conseguenze altro 				



Allegato 1

Art. 2 - FINALITÀ



	si propone di: inare, promuover	e e favorire			,	
b)		coordinare .	е	promuovere	ricerche	in
aderenti Istituti,	alla presente co	informazioni e di onvenzione, anche oubblici e privati,	e nel qu	adro di una colla	aborazione c	on altri
d) pron	nuovere iniziative	e di orientament			pubblici e	privati
Le attiv	tà svolte dal Ce	entro non devond egli Atenei aderer	o, in alc		esentare att	ività in
II Centro	ersità degli St	oli fini amministra udi di e del Centro stess	,			
delibera In prim	del Consiglio dire a applicazione	so una delle Univettivo in relazione la sede è sta mento di	ersità co alla sed abilita p	e di appartenenz	a del Diretto	re.

Le attività del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università convenzionate, e presso altre eventuali sedi a disposizione per le attività del Centro, anche in collaborazione con altri Enti.

Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le Università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che le Università stesse, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, il Centro consulterà preliminarmente le rispettive Università.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Direttore



c) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Direttore, che lo presiede
- un rappresentante per ognuna delle università convenzionate

Il Consiglio direttivo resta in carica un triennio e i componenti possono essere rinominati una sola volta consecutivamente.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Per la validità delle adunanze aventi ad oggetto l'elezione del Direttore, l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, delle modifiche allo Statuto e dell'eventuale disattivazione del Centro, non è consentito dedurre gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio direttivo:

- a) approva, su proposta del Direttore e sentito il Comitato Scientifico, prima dell'inizio di ogni esercizio, il programma delle attività del Centro e il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Direttore;
- c) elegge al proprio interno il Direttore;
- d) approva le richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro;
- e) delibera sulla partecipazione al Centro di altre Università e Istituti;
- f) delibera sui contratti e le convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere organizzativo del Centro;
- g) delibera su eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione degli organi accademici delle università convenzionate;
- h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.



La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni anche a mezzo fax e/o e-mail. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche per via telematica.

Art. 6 - IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo del Centro tra i suoi componenti, resta in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro. Qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico:
- b) rappresenta il Centro e a tal fine esegue le delibere del Consiglio direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Centro;
- c) coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- d) propone al Comitato scientifico, prima dell'inizio di ciascun anno, il programma di attività del Centro e il relativo bilancio preventivo;
- e) predispone, al termine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente.
- Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicedirettore è scelto tra i componenti del Consiglio direttivo.
- Art. 7- Il COMITATO SCIENTIFICO (eventuale, se i docenti interessati a partecipare sono molti; altrimenti le competenze possono essere riversate sul Consiglio direttivo) Il Comitato Scientifico è composto da:
- docenti e ricercatori appartenenti alle università convenzionate e aderenti al Centro;
- eventuali membri cooptati tra ricercatori e personalità scientifiche che hanno ottenuto risultati significativi nell'ambito di attività del Centro;
- dottorandi, assegnisti di ricerca e titolari di borse o contratti di ricerca, limitatamente alla durata del periodo dei rispettivi contratti. L'elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dal Direttore.
- Il Comitato scientifico, che resta in carica un triennio, ha il compito di:
- indicare le linee generali dell'attività scientifica del Centro;
- esprimere il parere sul programma annuale delle attività del Centro e il bilancio preventivo proposto dal Direttore.

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza di almeno della metà più uno dei membri in carica, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del Direttore.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di 15 giorni a mezzo fax e/o



e-mail. Le riunioni del Comitato scientifico possono aver luogo anche per via telematica.

Art. 8 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o di ricerca compatibili con le finalità del Centro.

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte degli Atenei partecipanti al Centro. Gli Atenei convenzionati rispondono verso i terzi per le obbligazioni assunte dal Centro a seguito di delibera adottata dal Consiglio direttivo del Centro e a condizione che i rispettivi Consigli di amministrazione delle università abbiano autorizzato le succitate obbligazioni, fermo restando che la responsabilità non si estende agli Atenei i cui aderenti abbiano espressamente fatto constare nel verbale del Consiglio del Centro il loro dissenso. Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti. L'eventuale indebitamento del Centro è subordinato alla preventiva autorizzazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 9 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti da:

- dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
- dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per specifiche iniziative;
- da Soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali, sovranazionali o comunitari.

I fondi e finanziamenti affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia, si applicano le norme di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dall'Università dove ha sede amministrativa il Centro.

Le attrezzature acquistate con fondi assegnati al Centro sono inventariate, in apposito registro intestato al Centro, presso l'Università sede amministrativa del Centro e destinate alle singole università convenzionate presso le quali sono poste in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio direttivo. In caso di cessazione del Centro le attrezzature rimarranno di proprietà delle Università convenzionate alle quali erano state destinate. Eventuali fondi residui saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.

Art. 10 - DURATA, RECESSO E DISATTIVAZIONE



La presente convenzione è stipulata inizialmente per una durata di cinque anni ed è rinnovabile per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi accademici.

E` ammesso il recesso di ciascuna delle Università convenzionata, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Centro può essere disattivato dall'Università sede amministrativa, su proposta del Consiglio direttivo, sentite le altre università aderenti al Centro.

L'Università sede amministrativa del Centro, sentite le altre università convenzionate, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al successivo art. 12, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Art. 11 - ADESIONI ULTERIORI

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, previa approvazione degli organi di governo delle università convenzionate.

Ulteriori docenti e ricercatori, appartenenti alle università convenzionate, possono aderire a domanda al Centro; l'adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo.

Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo del Centro.

Art. 12 - VALUTAZIONE

L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi di governo degli Atenei convenzionati sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6, terzo comma, lettera e).

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono considerati aderenti al Centro e ne formano il Comitato Scientifico (solo ove costituito) i docenti e ricercatori specificati nell'allegato elenco.

In prima applicazione il Consiglio direttivo risulta composto da:

- prof. Xxxxxxxxxx Università degli Studi di Trieste
- prof. Xxxxxxxxxxxx Università degli Studi di
- ecc.



Il Decano del Consiglio direttivo provvederà a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, per procedere all'elezione del Direttore.

Per quanto non esplicitamente richiamato valgono le regole generali stabilite dalla presente convenzione e dal D.P.R. 382/1980 e successive integrazioni e modifiche e, comunque, dalla normativa in materia vigente.

All. Elenco Università aderenti e docenti e ricercatori aderenti

Firma digitale delle università aderenti



Allegato 2

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E' costituita l'Associazione denominata "
ART. 2 - SEDE L'Associazione ha sede a presso
ART. 3 – OGGETTO L'associazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di
A tal fine la sua attività consiste nello: •
•
ART. 4 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha durata fino al (indicare data certa, no durata illimitata)
Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa

L'associazione può essere sciolta anticipatamente con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 5 - SOGGETTI ASSOCIATI

Oltre ai soggetti che costituiscono l'Associazione, possono divenire soci le università nonché enti di ricerca e altri enti pubblici e privati, che condividano lo scopo dell'Associazione e che facciano domanda di ammissione all'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà evidenziare le caratteristiche statutarie del richiedente. L'ammissione viene deliberata dall'Assemblea, riunita in seduta straordinaria.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori i soggetti che costituiscono l'Associazione e quelli che presentano domanda di ammissione entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori sono tenuti a versare la quota associativa di ammissione pari ad Euro

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

approvazione degli organi di governo delle università associate.



.

Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dall'Assemblea.

Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette categorie di soci.

Tutti i soci hanno pari diritto di concorrere alla gestione dell'Associazione, nell'ambito delle regole previste dallo statuto, ma i poteri di nomina dei membri del Consiglio Direttivo sono diversi tra le due categorie di soci, come specificato nell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il revisore dei conti e i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o dai loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due soci.

Ad ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, spetta un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- 1) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 2) formula raccomandazioni e direttive sull'attività dell'Associazione;
- 3) delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
- 4) delibera sugli altri oggetti previsti dallo statuto o ad essa sottoposti dal Presidente.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera su:

- 1) variazione di sede, oggetto e durata;
- 2) modifiche allo Statuto;
- 3) ammissione ed esclusione dei soci;
- 4) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è



validamente costituita e deliberante qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In sede straordinaria occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le decisioni dell'Assemblea constano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto e decidere ogni questione procedurale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti nominati dai soci fondatori (uno per ogni socio) e da un numero di rappresentanti dei soci ordinari pari a un terzo del numero dei soci ordinari, arrotondato per difetto e comunque non superiore a quello dei soci fondatori.

L'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari avviene in un'apposita riunione indetta dal Presidente dell'Associazione, per la validità della quale sarà necessaria la partecipazione, diretta o per delega, della maggioranza dei soci ordinari.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato; essi possono essere confermati.



I membri nominati dai soci decadono in caso di perdita della qualifica di socio dell'ente nominante.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, l'astensione vale voto contrario.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le deliberazioni constano da verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di loro assenza, da altri due consiglieri preliminarmente scelti.

Il Consiglio delibera in ordine:

- a) alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, che dovrà essere inviato ai soci e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- alla proposta della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea. Per i soci università detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e bilanci:
- c) alla proposta di ammissione ed esclusione di soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- e) all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti:
- f) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica, revoca e abrogazione;
- g) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto dallo statuto alla competenza di altri organi.
- Il Consiglio direttivo si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le sequenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.



Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni consiliari fissando l'ordine del giorno, curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché ogni altra funzione stabilita dal presente Statuto.

Il Presidente è affiancato da un Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per il Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 10 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina un revisore dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci preventivo e consuntivo, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'Assemblea dei Soci può decidere di ampliare l'attività di revisione ad un collegio composto da tre membri qualificati.

Art. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tante quote associative di ammissione quanti sono i soci fondatori, dagli avanzi della gestione, nonché da ogni altro contributo versato in conto patrimonio da soggetti pubblici o privati.

In caso di associazione mista università/privati: In caso di perdite risultanti dalla gestione, le università socie non saranno obbligate a effettuare il ripianamento di tali perdite. Quindi i soci diversi dalle università si assumono le conseguenti obbligazioni, assicurando in tal senso ampia e completa manleva alle università socie per ogni azione e/o pretesa rivolta verso le stesse e/o l'Associazione da parte di terzi e derivanti da obbligazioni dell'Associazione medesima.

La suddetta manleva viene riportata nell'atto costitutivo dell'Associazione sottoscritto dai soci che la costituiscono. Un apposito atto integrativo di pari contenuto verrà sottoscritto dai soci non università ammessi successivamente.

Oppure

In caso di associazione costituita da sole università ed enti pubblici: In caso di perdite risultanti dalla gestione, l'Assemblea dell'associazione, sentito il Consiglio direttivo, dovrà varare un piano di contenimento dei costi e ripianamento delle perdite. Ai soci



potrà essere richiesto il versamento di un contributo straordinario che non potrà superare l'ammontare della quota di ammissione, versata all'atto dell'adesione. Eventuali contributi di ammontare superiore potranno essere versati dai soci, su base volontaria, e dovranno comunque essere determinati nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e bilanci.

Art. 12 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE, ENTRATE E CONTRIBUTI STRAORDINARI.

Oltre alla quota associativa di ammissione di cui all'articolo precedente, i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita, entro il primo semestre dell'anno in corso, dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può altresì deliberare, entro il primo semestre dell'anno in corso, su proposta del Consiglio Direttivo, contributi straordinari a carico dei soci, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo precedente.

Le entrate dell'Associazione, oltre che dalle quote associative annuali, possono derivare dai proventi delle iniziative sviluppate dall'Associazione, nonché da contributi volontari versati in conto esercizio dai soci o da soggetti pubblici o privati.

Art. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14 RESPONSABILITA'

L'Associazione non assume obbligazioni in nome e/o per conto degli associati né può rappresentarli, dovendo agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto. Gli associati non si assumono le obbligazioni dell'Associazione, né degli altri partecipanti; essi rispondono verso i terzi per le obbligazioni assunte dall'Associazione a seguito di delibera adottata dall'Assemblea e a condizione che i Consigli di amministrazione dei soci università/enti pubblici abbiano autorizzato le succitate obbligazioni, fermo restando che la responsabilità non si estende ai soci pubblici i cui aderenti abbiano espressamente fatto constare nel verbale dell'Assemblea il loro dissenso.

E' esclusa ogni garanzia degli associati sui prestiti contratti dall'Associazione.

Art. 15 ESCLUSIONE E RECESSO

E' consentito il recesso dall'Associazione, con comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.



L'associato recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è operato il recesso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, per i seguenti gravi motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) per la perdita sopravvenuta di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione
- c) perché il socio si è reso insolvente verso l'Associazione o non ha adempiuto le obbligazioni assunte verso l'Associazione
- d) per grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali specifici contratti stabiliti con l'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione
- e) perché il socio ha arrecato in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione o ai Soci
- f) perché il socio non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'esclusione non libera comunque l'associato dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione da parte dell'Assemblea. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 16 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nel caso di cessazione dell'Associazione per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che provvederà se necessario alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, detratti i fondi necessari alla liquidazione, ad altri enti che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede l'Associazione.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di



legge contenute nel Codice Civile e alla legislazione italiana in materia di associazioni.



Allegato 3

STATUTO DELLA FONDAZIONE
44 99
Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede È costituita una Fondazione denominata "
Articolo 2
Finalità
La Fondazione ha lo scopo di
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può: (esempi) effettuare studi nei settori del; effettuare studi e proposte in materia di; provvedere alle attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione d tecnologie innovative volte a; finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base, con particolare riferimento a; ecc ecc ecc ecc



siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci. I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 4 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle legislazione speciale in materia.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

 dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;



- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Generale, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

Articolo 7

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.
I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi delia Fondazione.

Articolo 9 Fondatori

Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Articolo 10 Membri Sostenitori

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- · Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 11 Membri Partecipanti

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.



Articolo 12 Esclusione e recesso

L'Assemblea Generale decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.

L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 13 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione:
- c) il Presidente ed il Vicepresidente:
- d) il Comitato Tecnico Scientifico:
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.



Articolo 14 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- c) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività:
- d) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori e Partecipanti:
- e) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione. L'apporto relativo ai Membri Fondatori è validamente adottato con il voto favorevole unanime di tutti i Membri Fondatori;
- f) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto;
- h) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza dei Membri Sostenitori e Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Membri Fondatori.

Delle riunioni del Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.



Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di Consiglieri compreso il Presidente: in rappresentanza di ognuno dei Membri Fondatori, e da questi indicati; in rappresentanza dei Membri Sostenitori e in rappresentanza dei Membri Partecipanti.

l Consiglieri che rappresentano i Membri Sostenitori e Partecipanti sono eletti nel loro ambito a maggioranza assoluta e con votazioni separate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo la perdita della qualifica di Socio dei soggetti che lo hanno indicato. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea Generale deve provvedere, entro 30 giorni, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- b) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.2;
- c) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione;
- d) predispone e approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- e) nomina i componenti e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) propone per l'approvazione al Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;
- g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- h) propone all'Assemblea Generale i nuovi Membri Sostenitori o Partecipanti;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano i Membri Fondatori.



L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o email, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, purché anche con il voto favorevole della maggioranza dei membri espressi dai Membri Fondatori. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 16 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti dei Membri Fondatori.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto:
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione:
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17 Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - scientifico ed il suo Presidente, composto da un massimo di (solitamente 5 o 7) persone, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata



competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La nomina viene effettuata con votazioni separate, a maggioranza assoluta.

- Il Comitato Tecnico scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:
- a) cura i profili tecnico scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
- b) svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- c) fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea Generale tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.



Articolo 19 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 21 Durata

1115

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo fino al (indicare data certa)

Art. 22 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Articolo 23 Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.



Allegato 4

STATUTO CONSORZIO

Articolo 1 Costituzione e Denominazione

1. È costituito un Consorzio (indicare eventualmente se con attività esterna o meno), ai sensi dell'art. 2602 e segg. del Codice Civile e seguenti, denominato "....", in sigla, di seguito richiamato con il termine "Consorzio".

Articolo 2 Sede

- 1. Il Consorzio ha sede nel Comune di, (eventualmente se con attività esterna aggiungere: "dove viene stabilito anche l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile").
- 2. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 Durata

- 1. La durata del Consorzio è fissata al (indicare data certa, minimo 5 anni).
- 2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, previo parere preventivo da parte dei Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
- 3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, come previsto dal successivo art. 20.

Articolo 4

Scopo e Oggetto (esemplificativo)

- 1. Il Consorzio ha lo scopo di fornire nel settore del
- 2. Il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
- 3. Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.



- 4. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:
 - Istituire borse di studio e di ricerca.
 - Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche.
 - Fornire direttamente o per il tramite dei Consorziati consulenze, servizi ed attività ad Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
 - Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali.
 - Partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali.
 - Partecipare ad iniziative produttive e commerciali.
 - Istituire propri gruppi (Unità e Sezioni) a livello nazionale ed internazionale.
 - Partecipare direttamente ad "Associazione Temporanea d'Imprese" per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse.
- 5. Nell'organizzare la propria attività, il Consorzio deve prioritariamente avvalersi dell'offerta dei Consorziati.
- 6. L'accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei Consorziati, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.

Articolo 5 Fondo consortile

- 1. Il fondo consortile è costituito da:
 - a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio,
 - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità.
 - c) eventuali avanzi di gestione.
- 2. Ogni altra università che, ai sensi dell'art. 9, entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota nella misura stabilita dall'Assemblea.
- 3. Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

Articolo 6

Obbligazioni e responsabilità del Consorzio nei confronti di terzi

1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo



espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.

E' esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.

2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Articolo 7 Finanziamenti

- 1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - Contributi erogati a vario titolo dal MIUR e da altre amministrazioni statali e da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le attività del Consorzio;
 - eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Consorziati.
 L'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di
 eventuali perdite non può superare l'ammontare della quota di ammissione,
 versata dai Consorziati all'atto dell'adesione. In ogni caso è fatto divieto per il
 socio Università di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
 aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del Consorzio, qualora
 questo abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
 abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
 infrannuali;
 - contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
 - finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
 - contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
 - proventi derivanti dall'attività del Consorzio;
 - interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

Articolo 8 Bilancio

- 1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.
- 3. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità degli eventuali contributi consortili annuali. Il bilancio



preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

- 4. Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.
- 5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Ammissione dei Consorziati

- 1. L'ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integralità.
- 2. Hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio soggetti con personalità giuridica che svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio purché in forma non individuale e che si impegnino per iscritto a conferire al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ammissione da parte del Consiglio direttivo, uno o più dei seguenti apporti:
 - a) contributi volontari in denaro;
 - b) apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura tecnica e scientifica;
 - c) apporti consistenti in prestazioni di servizi gratuite di carattere scientifico o tecnico o logistico;
 - d) messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di comodato gratuito.
- 3. Il valore minimo di ciascuna tipologia di apporto elencata deve essere pari o superiore alla quota di ammissione versata dai consorziati all'atto dell'adesione, secondo l'ammontare stabilito di volta in volta dall'Assemblea.
- 4. La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione ed elementi utili al fine di escludere che il soggetto richiedente rientri in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
- 5. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso soggetta ad impugnativa.

Articolo 10 Organi del Consorzio

- 1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea dei Consorziati:
 - il Consiglio direttivo;



- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il collegio dei revisori dei conti, ove costituito, e i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 11 Assemblea dei Consorziati

- 1. L'Assemblea dei Consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Consorziati o da loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due consorziati.
- 2. L'Assemblea dei Consorziati è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
- 3. L'Assemblea dei Consorziati è convocata mediante avviso comunicato ai Consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima.
- 4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati.
- 5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea.
- 6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.

In particolare è necessario che:



- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 7. Le adunanze dell'Assemblea potranno altresì essere svolte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, nei casi consentiti dalla legge. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dagli amministratori apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa consequenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere al Consorzio apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 12 e 13.

- 8. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa consequenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti:
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari

La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 12 e 13.

- 9. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
- 10. Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.



11. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 Assemblea ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria:
 - approva i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio;
 - fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari, di cui all'art. 6;
 - delibera su tutti gli atti di maggior rilevanza giuridica ed economicopatrimoniale, quali a titolo non esaustivo: acquisti consistenti, stipula mutui o prestiti pluriennali, atti di costituzione in giudizio, ecc.;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo;
 - determina il compenso degli eventuali Revisori dei conti;
 - approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
 - impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, presenta proposte per l'attività del Consorzio da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
- 2. L'Assemblea ordinaria:
 - in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati facenti parte del Consorzio;
 - in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti.

Articolo 13 Assemblea straordinaria

- 1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto:
 - b) sull'eventuale esclusione dei Consorziati:
 - c) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio:
 - d) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
 - e) sulla trasformazione del Consorzio;
 - f) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
- 2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio.



Articolo 14 Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei Consorziati, è composto da cinque membri, incluso il Presidente, dei quali la metà più uno deve essere composta dai Consorziati fondatori. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
- 2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente, ed in particolare:
 - a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;
 - b) nomina gli eventuali Direttori delle unità di ricerca, sezioni e laboratori; (se il Consorzio è di ricerca e prevede l'istituzione di unità di ricerca, sezioni e laboratori, tra gli scopi del Consorzio)
 - c) delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati:
 - d) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;
 - e) propone all'Assemblea dei Consorziati gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti stessi;
 - f) propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai consorziati, ai sensi dell'art. 6;
 - g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati:
 - h) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche:
 - i) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente.
- 3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
- 4. Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso comunicato ai Consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione
- 5. Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.



- 6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
- 8. Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 comma 6 del presente statuto
- 9. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

Articolo 15

Presidente e Vicepresidente

- 1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
- 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
- 3. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio direttivo ;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
 - d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio direttivo;
 - e) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio scientifico;
 - f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
 - g) esercita ogni altra attribuzione di legge.
- 4. Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 16 Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico è composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea dei Consorziati tra il personale scientifico e tecnico oppure tra i Consorziati stessi, come definito in apposito Regolamento interno.
- 2. Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. A tal fine, elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.



3. I compiti, la durata e gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio Scientifico sono definiti in appositi Regolamenti.

Articolo 17 Collegio dei Revisori

- 1. Se obbligatorio ai sensi di legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.
- 2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
- 3. L'Assemblea determina l'eventuale compenso.
- 4. I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I Revisori sono rieleggibili.
- 5. I Revisori controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I revisori possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 18 Recesso

- 1. E' ammesso il recesso da parte dei consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
- 2. In caso di recesso di uno dei consorziati, il recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.
- 3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
- 4. Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente al Consorzio in esito alle attività di ricerca svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio stesso.

Articolo 19 Esclusione del Consorziato



- 1. L'esclusione di un Consorziato è deliberata dall'Assemblea straordinaria, con decisione motivata, in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibera assembleari, dallo statuto o dall'atto costitutivo.
- 2. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

Articolo 20

Liquidazione e scioglimento

- 1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
- 2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.
- 3. L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore dei consorziati pro quota.

Articolo 21 Foro competente

1. Per tutte le controversie sorte tra i consorziati oppure tra i consorziati e il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede il Consorzio.

Articolo 22 Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.

Articolo 23

Disposizioni finali e transitorie

1. In deroga agli artt. 14 e 17 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio direttivo e gli eventuali componenti del primo Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



Allegato 5

STATUTO della Società Consortile a responsabilità limitata Articolo 1: Denominazione 1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "..... - Società Consortile a Responsabilità Limitata", di seguito denominata anche "Società". Articolo 2: Sede Sociale risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. 2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovungue unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali (indicare se regionali, nazionali o internazionali). Articolo 3: Durata della Società 1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale. Articolo 4: Scopo e oggetto sociale (esemplificativo¹) 1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della o e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi. Società perseque altresì finalità. la nei settori, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in ¹ Importante è che ai sensi della L. 24.12.2007 n. 244. Art. 3, comma 27 e segg., la Società non abbia per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al conseguimento delle fina-

lità istituzionali dell'Ateneo.



comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca.

- 3. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:
- a) Svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della cantieristica e della, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
- b) favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;
- c) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
- d) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- e) svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate, allo scopo di attrarre nuove imprese;
- f) promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori:
- g) promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
- i) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.
- 4. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.
- 5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.



- 6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
- 7. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

Articolo 5: Soci

- 1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
- a) Imprese;
- c) Organismi di ricerca pubblici o privati;
- d) Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;
- e) Enti di istruzione e formazione:
- f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
- g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.
- 2. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

Articolo 6: Contributo dei soci

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.



2. Per il socio Università, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 7: Obblighi dei soci

- 1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.
- 3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:
- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;
- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

Articolo 9: Capitale sociale



- 1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro,00 (......,00), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
- 2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.
- 3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di prelazione, potranno essere offerte a terzi.
- 4. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili à capitale.
- 5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi

E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione

- 1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.
- 2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:
- a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;
- b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;
- c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;
- d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o



parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 2, secondo le modalità in esso specificate.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.

Articolo 11: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

Articolo 12: Recesso

- 1. Il diritto di recesso compete:
- a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
- b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
- c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;
- d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6), qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia:
- e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.
- 2. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.
- 3. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 13: Esclusione

- 1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:
- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
- c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.
- 2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:



- a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
- b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
- c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
- d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.
- 3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.
- 4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.
- 5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
- 6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione a seguito di perdite.

Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

- 7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente. Articolo 14: Organi della Società
- 1. Gli organi della Società sono:
- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Amministratore Delegato;
- e) Comitato Tecnico Scientifico:



f) Sindaco unico.

Articolo 15: Decisioni dei Soci

- 1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.
- 2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 21.
- 4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 16: Modalità di Convocazione deil'Assemblea

- 1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.
- 3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
- 4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

- 1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.
- 2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.



- 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
- 4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.
- 5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.
- 6. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.
- 7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 8. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 18: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

- 1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.
- 2. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

Articolo 19: Compiti dell'Assemblea

- 1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:
- a) nominare il Presidente, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 21, comma 7, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- c) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- d) nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;
- e) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;
- f) approvare il bilancio:
- g) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;



h) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 20: Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
- 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.
- 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.
- 5. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.
- 6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 7. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 21: Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un massimo di cinque componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.
- 2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare l'assemblea nomina:
- a) 4 consiglieri tra i candidati designati dai soci (indicare eventuali categorie di soci privilegiate nella nomina dei consiglieri)
- b) un consigliere tra i candidati designati dal socio "Università".
- 3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.
- 4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.



- 5. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno quattro componenti, più il Presidente, tra i quali almeno il rappresentante scelto tra i candidati designati dal socio "Università".
- 6. In sede di prima applicazione il Consiglio di amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.
- 7. I Consiglieri durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.
- 8. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

- 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.
- 3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.



6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 23: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 24: Compiti del Consiglio di Amministrazione

- 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
- f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
- h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
- i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
- j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- I) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13:
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;



- n) deliberare sulle liti attive e passive.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 25: Amministratore Delegato

- 1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio stesso. Resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.
- 2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.
- 3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 26: Comitato Tecnico Scientifico

- 1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dalla assemblea dei soci, è composto da componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento, di cui almeno uno espressione del socio "Università" con funzioni di Presidente.
- 2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.
- 3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
- 4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.
- 5 Il Comitato Tecnico Scientifico si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno cinque componenti, tra i quali almeno il rappresentante espressione del socio "Università".
- 6. In sede di prima applicazione il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 27: Il Sindaco unico

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.



- 2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
- 3. Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata in alternativa all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.

Articolo 28: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

- 1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
- 2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

Articolo 29: Bilancio

- 1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
- 2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 30: Utili di esercizio

- 1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
- 2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:



- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
- c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 31: Scioglimento e Liquidazione

- 1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
- 2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale, a università o enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

Articolo 32: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.



Allegato 6

STATUTO della "....." S.R.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "....." S.R.L.

Articolo 2) (DURATA) -

1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 20xx (duemilaxx) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.

Articolo 3) (SEDE) -

- **1.** La società ha la sua sede legale in *Trieste*, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia o all'estero, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
- 3. Spetta ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello indicato.

Articolo 4 - (DOMICILIO) -

- 1. Il domicilio legale dei soci e quindi l'indirizzo, il fax e l'indirizzo di posta elettronica degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, per i soci, e dalle evidenze al Registro Imprese per gli amministratori e per i sindaci.
- 2. I soci, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di cui sopra alla società e questa è tenuta ad annotare le variazioni sul libro soci, se riferite ai soci, e al Registro Imprese, se riferite ai sindaci e agli amministratori.

TITOLO II OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE) -

1. La Società ha per oggetto l'attività di:



- A. ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione ed intermediazione per la vendita di prodotti, processi del settore xxxx, e con particolare riguardo allo sviluppo di xxxx.
- B. In via esemplificativa e non esaustiva la società fornirà e commercializzerà in proprio e/o in conto terzi:
- xxx
- XXX
- servizi di attività formative e riqualificazione professionale,quali incontri di studio, seminari, convegni, corsi di formazione ed approfondimento su tematiche connesse/o conseguenti e affini a quelle sopra descritte, ritenute utili e opportune all'interesse della società.
- c)Registrare, acquistare con licenza o altrimenti e detenere, utilizzare, vendere, trasferire o comunque permutare marchi, nomi commerciali, modelli registrati o meno, diritti di autore, brevetti ed altri cognizioni tecniche (know how) concessi secondo la legge italiana o quella di qualsiasi altro paese.
- 2. La Società potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività riservate, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, commerciali e industriali necessarie od utili al conseguimento del fine sociale.

A tal fine, sempre non nei confronti del pubblico, la Società:

- a) potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari ai propri;
- b) potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE) -

- **1.** Il capitale sociale è determinato in Euro xx.000,00 (xx virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.
- **1.1** Spettano in via esclusiva al socio "Università degli Studi di Trieste" i seguenti diritti ex art. 2468, terzo comma del C.C.:
- a) diritto di ottenere il rimborso del capitale sociale e la ripartizione del patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione o dalla valutazione della liquidazione in caso di recesso, con priorità rispetto a tutte le quote ordinarie;



- b) postergazione nella riduzione, totale o parziale, del capitale sociale per perdite, sicché la quota verrà ridotta o annullata solo dopo che siano state interamente annullate tutte le altre quote ordinarie;
- c) in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando il combinato disposto degli art. 2481 e 2481-bis, codice civile, la parte di aumento che verrà sottoscritta dall'Università di Trieste avrà le medesime caratteristiche sopra previste;
- d) in caso di ricostituzione, in tutto o in parte, del capitale sociale attuata a seguito di decisione dei soci di riduzione, in tutto o in parte, dello stesso per perdite, il diritto di sottoscrizione spettante al socio Università di Trieste potrà venir ridotto o escluso in favore degli altri soci e ciò all'esclusivo scopo di ripristinare la proporzione fra entità delle quote degli altri soci e quella dell'Università di Trieste:
- e) la possibilità di nominare un componente dell'Organo Amministrativo; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l'organo amministrativo;
- f) di nominare un componente effettivo del Collegio Sindacale qualora costituito;
- g) in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti del Collegio Sindacale.
- 2. Il capitale sociale può essere costituito sia inizialmente che in sede di aumento da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
- 3. La Società, su richiesta dell'Organo Amministrativo, potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti con diritto a restituzione saranno improduttivi di interessi, salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constatare il versamento e stanti le attuali disposizioni vigenti, salvo future modifiche, potranno essere effettuati alla Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.
- **4.** Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge tempo per tempo vigente.
- **5.** Per il socio Università, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
- **6.** Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche allo statuto.



- 7. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.
- **8.** Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2325 e 2462 del c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 7) (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - PRELAZIONE-GRADIMENTO) –

- 1. Le partecipazioni sono trasferibili in conformità a quanto appresso stabilito.
- 2. Il socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata a.r., indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla partecipazione già posseduta.
- **3.** Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata a.r. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci l'eventuale parte di quota residua di detta partecipazione se disponibile.
- **4.** Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.
- **5.** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta, o anche in maggior misura, qualora uno dei soci abbia a non esercitare il diritto di prelazione accordatagli.
- È' ammesso l'esercizio della prelazione anche limitatamente ad una parte della partecipazione offerta.
- **6**. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.
- Il nuovo socio potrà essere un ente pubblico e privato o, ove sia persona fisica, dovrà possedere in ogni caso competenze tecnico-professionali attinenti all'attività prevista dallo statuto sociale o operare in campi attinenti a quello della società.
- **7.** La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.
- 8. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi della



partecipazione non potrà essere iscritto sul libro soci e non sarà opponibile nè alla Società nè ai soci.

- **9.** Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale.
- 10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiari di non essere d'accordo sul richiesto prezzo della partecipazione, questo sarà stabilito da un arbitratore unico a norma dell'art.1473 del Codice Civile, nominato di comune accordo o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la propria sede. L'arbitratore dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della partecipazione al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.
- **11.** La determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore dovrà seguire entro 60 giorni dalla sua nomina.
- **12.** Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'Arbitratore risulterà inferiore a quello proposto nella offerta, in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione alla partecipazione acquistata.
- 13. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per i soci.
- In ogni caso, una volta determinato il prezzo, entro il termine di quindici giorni dalla suddetta determinazione, sia il socio alienante sia il socio o i soci acquirenti potranno dichiarare, a mezzo lettera raccomandata a.r., la propria volontà di non addivenire al trasferimento definitivo delle quote.
- Il costo dell'arbitrato sarà sostenuto dai soci partecipanti alla procedura di determinazione del prezzo in parti uguali.
- **14.** I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.
- **15.** Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
- **16.** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Il trasferimento mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 2289 c.c.
- La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:
- la società potrà essere continuata, tramite un rappresentante comune degli eredi, salvo diversa decisione dei soci;
- l'erede dovrà avere le competenze previste al precedente comma 6;



- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 9.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 14 comma 1, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 8) (RECESSO) -

1. Il socio può recedere dalla Società per l'intera sua partecipazione nei casi previsti dall'art. 2473 del Cod.Civ. ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 2469, secondo comma del C.C., la partecipazione sociale non è trasferibile per un termine non superiore a due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

- 2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- **4.** Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
- **5.** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9) (LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI) -

1. Nelle ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.



Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI Articolo 10) (DECISIONI DEI SOCI) –

- 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno runt terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate negli artt. 2479 e 2487 C.C..
- 3. Sono altresì riservate alla competenza dei soci che decideranno con delibera assembleare assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:
- a) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- b) la concessione di garanzie reali e personali;
- **4.** Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con il metodo assembleare anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo di amministrazione.
- **5.** Tuttavia nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui all'art.2479 n.ri 4 e 5 e all'art. 2487 C.C., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- **6.** Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dagli amministratori apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa dagli amministratori a tutti i soci i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.



- 8. La decisione è presa con le maggioranze previste dall'art. 14 per le deliberazioni assembleari.
- **9.** Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione:
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
- **10.** La decisione è presa con le maggioranze previste dall'art. 14 per le deliberazioni assembleari.
- 11. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci, riportando il testo di delibera proposta e l'esito della votazione (favorevoli, contrari, astenuti), nonché le eventuali motivazioni esposte dai soci in merito alla delibera; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dai soci.

Articolo 11) (ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE) -

- 1. La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori della sede sociale purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea dall'Organo di Amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante da libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.
- 3. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12) (ASSEMBLEA TOTALITARIA) -

1. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13) (DIRITTO DI VOTO) -

- **1.** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 2. Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni dei soci.
- 3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.
- **4.** Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.
- **5.** La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.
- **6.** La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le sue successive convocazioni, sulla base di quanto espresso nella delega medesima.
- **7.** E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- 8. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.



Articolo 14) (DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI) -

- 1. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 60% del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479 n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 5 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale
- 2. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.
- **3.** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
- 4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 15) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) -

- 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata, dall'assemblea stessa.
- **2.** L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.
- 3. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 16) (VERBALE DELL'ASSEMBLEA) -

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
- 2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- **3.** Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.
- **4.** Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 cod.civ.



TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE Articolo 17) –

- 1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di x ad un massimo di x membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.
- **2.** Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.
- 3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C., salva autorizzazione dell'assemblea.

Articolo 18) (NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

- **1.** Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, restano in carica per tre esercizi e sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 2. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
- 3. E' ammessa la rieleggibilità.
- 4. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata, se nominato, dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Se per altro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati potendo gli amministratori rimasti in carica compiere solo atti di ordinaria amministrazione. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19) (PRESIDENTE-SEGRETARIO) -

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché, ove ritenuto opportuno, un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 20) (DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI) -



- 1. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto ovvero sulla base di consultazione scritta.
- **2.** La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati ai sensi degli articoli richiamati dal quarto comma dell'art.2381 C.C..
- 3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- **4.** La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
- **5.** Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- **6.** Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
- 7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
- **8.** Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 21) (DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI)

- 1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del C.C. ovvero in caso di richiesta del Presidente o di un amministratore e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione deve essere spedito, con le medesime modalità, anche ai sindaci, se nominati;
- viene convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o in altro paese dell'Unione Europea.
- 3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se questi ultimi non partecipano personalmente all'adunanza, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da



conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

- **4.** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età presente.
- **5.** E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza o anche per audioconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 punto 3 del presente statuto.
- **6.** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- 7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.
- **8.**Al Consiglio possono partecipare anche oggetti esterni, dietro formale invito scritto del Presidente del Consiglio stesso o del Vice Presidente.

Articolo 22 (COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI) -

- **1.** L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
- 2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del C.C. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
- 3. L'organo amministrativo può nominare procuratori, direttori e institori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Articolo 23 (RAPPRESENTANZA) -

- 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta:
- a. all'amministratore unico:



b. nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione: al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - ove nominato, nonché agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri gestori loro attribuiti; c. nel caso di nomina di più Amministratori: ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta o disgiunta conformemente all'attribuzione agli stessi dei poteri di amministrazione.

2. La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori, direttori e institori di cui al precedente art. 23 punto 3 nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI) -

- 1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
- 2. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato.
- I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 3. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di cessazione di carica, da costituirsi mediante accantonamenti periodici ovvero mediante sistemi assicurativi o previdenziali, con modalità stabilite dai soci.

Articolo 25 (ORGANO DI CONTROLLO) -

- 1. Quale Organo di controllo, i soci possono eventualmente nominare, alternativamente:
- il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e opererà ai sensi del successivo art. 27, ovvero
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 28.
- 2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 commi secondo e terzo del C.C..

Articolo 26 (COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE) -

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi delle disposizioni in tema di Società per azioni.
- 2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri stabiliti dalle disposizioni in tema di Società per azioni ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.



Articolo 27 (REVISORE CONTABILE) - 1. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 del C.C.) il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Sono richiamate al riguardo tutte le disposizioni in tema di Società per azioni in quanto applicabili.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 28 (ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI) -

- 1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio d'esercizio con l'osservanza delle norme di legge.
- **3.** Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.
- **4.** Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- **5.** La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) -

- 1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
- 2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori ed il loro compenso.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C., nel mentre la rappresentanza della Società in liquidazione è disciplinata dalle medesime regole disposte dal presente statuto per



l'Amministratore Unico se l'organo di liquidazione è monocratico o per il Consiglio di Amministrazione se l'organo di liquidazione è pluripersonale.

3. La competenza ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al quarto comma dell'articolo 2484 del Codice Civile, spetta all'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla persona designata dai soci.

TITOLO VII TITOLI DI DEBITO

Articolo 30 (TITOLI DI DEBITO) -

1. La Società può procedere all'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. e la relativa competenza è attribuita ai soci che assumeranno la decisione con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E VARIE Articolo 31 - (FORO COMPETENTE) –

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 32) - (ESCLUSIONE) -

L'esclusione per giusta causa sarà deliberata dall'organo amministrativo, previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- e) che svolga attività in concorrenza alla Società, anche indirettamente;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo dell'oggetto sociale:

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione al tribunale o in alternativa può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

La quota del socio così escluso sarà trasferita in base a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2473 e 2473 bis c.c..

Articolo 33 - (SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO) -



1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo, C.C..

Articolo 34 (DISPOSIZIONI GENERALI) -

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Gli interventi per consultare i libri sociali ed i documenti dovranno comunque essere preannunciati con almeno sette giorni di preavviso presso la sede della Società e gli oneri di eventuali terzi professionisti incaricati alle verifiche saranno a carico dei soci richiedenti le medesime. La Società potrà conferire mandato a propri consulenti affinché assistano alle verifiche richieste.

- 2. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale.
- **3.** Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.